

CHIARIMENTI ATTI DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA ASSICURATIVA CIG: 9260465976

DOMANDA N.1

Con riferimento al punto 6.3 requisiti di capacità tecnica e professionale e più precisamente al punto c) del disciplinare di gara, chiediamo se per "operatori del settore petrolifero" si possono intendere gli operatori del settore energetico in genere.

RISPOSTA N. 1

Si Conferma solo quanto riportato al punto c) del disciplinare di gara

DOMANDE N. 2

Relativamente alla gara in oggetto ed in merito al requisito di capacità tecnica e professionale indicato all’art. 6.3 punto c del disciplinare come di seguito:

Avere espletato attività di brokeraggio, nel corso degli anni 2019, 2020 e 2021, per almeno tre operatori del settore petrolifero fornendo supporto alla stipula di polizze assicurative con particolare riferimento alla copertura del rischio all risk danni alle merci / RC danni, illustrando sinteticamente l’attività, l’importo oggetto dell’attività prestata e la durata dell’incarico (allegare documento specifico). Si chiede se possono essere considerati operatori nel settore petrolifero aziende che si occupano di costruzione, installazioni di tubazioni, strutture, macchinari e sollevamento di apparecchi e manutenzione presso aziende che operano nei settori chimico e petrolchimico.

Inoltre, vista l’attività della Vs. società, chiediamo se aziende pubbliche che si occupano di produzione e distribuzione di energia possono essere conteggiate per tale requisito.

RISPOSTA N. 2

Al punto c) del paragrafo 6.3 del disciplinare di gara si parla di settore petrolifero pertanto, verranno prese in considerazione gli operatori del settore petrolifero.

DOMANDA N. 3

Con riferimento alla presente procedura, considerando che in ogni caso viene richiesto di presentare la documentazione tecnica anche su supporto digitale e che anche la cauzione provvisoria dovrà essere prodotta su supporto digitale se rilasciata in originale informatico, si chiede cortesemente di confermare che, sia la documentazione amministrativa che quella tecnica, firmate digitalmente, possano essere presentate esclusivamente su supporti digitali, correttamente presentati nelle rispettive buste sigillate, senza che sia necessario presentare documentazione cartacea.

Chiediamo altresì di confermare che non siano previsti limiti di pagine/font ai fini della redazione dell'offerta tecnica.

Chiediamo infine cortesemente, per poter effettuare una corretta analisi, i testi di polizza e/o elenco delle polizze in essere con relativi premi e scadenze.

RISPOSTA N. 3

Quanto al primo capoverso: non confermato

Quanto al secondo capoverso: confermato

Quanto al terzo capoverso: le gare per l'individuazione delle assicurazioni e relative polizze sono pubblicate sul sito di Acquirente Unico spa

DOMANDA N. 4

Buongiorno,

con la presente chiediamo di confermare che:

- i documenti a comprova dei requisiti verranno richiesti al solo aggiudicatario della procedura;
- non esiste un limite di facciate ed un carattere imposto per la relazione tecnica.

In attesa di riscontro, porgiamo cordiali saluti

RISPOSTA N. 4

Si Conferma

DOMANDA N. 5

Buongiorno,

con riferimento alla procedura in oggetto, siamo a porre i seguenti quesiti:

- 1) Se per la redazione dell'offerta tecnica, sia previsto un numero massimo di facciate e/o una misura specifica per i margini e/o un carattere particolare ed eventuale dimensione dello stesso.
- 2) In relazione alla nomina del broker aggiudicatario quale Responsabile del Trattamento dei dati prevista al punto 22 del Disciplinare di gara, segnaliamo che la specificità dell'attività posta in essere dal broker dovrebbe guidare la scelta rispetto al ruolo da assumere nella gestione dei dati personali, secondo la normativa ad oggi vigente, deponendo a favore dell'inquadramento dello stesso come Titolare autonomo del trattamento e ciò in virtù sia delle specifiche attività svolte dall'intermediario assicurativo, che di quanto disposto dal Garante della Privacy sul tema della corretta veste giuridica delle Imprese di Assicurazione (cui la figura del broker viene assimilata per analogia di attività svolta) ad essere nominate Titolari del trattamento dei dati. Il broker, al fine di poter correttamente svolgere il suo ruolo di intermediario nell'interesse del Cliente, necessita, infatti, di un grado di autonomia

operativa ampio, che è possibile ottenere solo attraverso la qualifica di Titolare. Inoltre, l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa non può in alcun modo formare oggetto di "delega" da parte del soggetto che affida tale servizio (presupposto di una nomina a Responsabile), in quanto la stessa può essere svolta esclusivamente da soggetti specializzati e sottoposti ad una disciplina di settore. Ciò peraltro trova ulteriore conferma nei due provvedimenti emessi dal Garante ("*Ruolo soggettivo dell'impresa assicurativa nell'ambito dei bandi di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi*" e "*Esonero dall'informativa in ambito assicurativo - c.d. catena assicurativa*") dal cui combinato disposto si ricava che ai fini della qualificazione di un soggetto quale titolare o responsabile del trattamento, è necessario valutare, caso per caso, la specificità dell'attività posta in essere, non rilevando a tal fine la modalità con la quale avviene il trasferimento dei dati. L'attività di intermediazione assicurativa, come noto, è disciplinata da una specifica normativa primaria e secondaria (artt. 1882 ss. c.c.; D. Lgs. n. 209/2005 - "Codice delle assicurazioni"; Regolamento IVASS n. 40/2018) che ne riserva l'esercizio ad operatori specializzati che operano sotto la vigilanza di un'Autorità di controllo (IVASS). Precisiamo altresì che la base giuridica legittimante il trasferimento dei dati, può essere rinvenibile nell'art. 6, par.1, lett. b), del Regolamento stesso (trattamento necessario per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte). Ipotesi, questa, che rende evidente come un eventuale trattamento effettuato a fini diversi da quelli di intermediazione assicurativa (es. marketing) sia a noi precluso pena la violazione degli obblighi contrattuali, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Alla luce di quanto sopra riportato, vi chiediamo gentilmente di confermarci che il broker aggiudicatario verrà nominato quale Titolare Autonomo del Trattamento dei dati.

RISPOSTA N. 5

Non confermiamo. Proponiamo la designazione del broker quale contitolare del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 26 GDPR